

# REDDITO DI CITTADINANZA

2022

Il **Reddito di Cittadinanza** (RdC), introdotto come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico per il reinserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale. Viene chiamato **Pensione di Cittadinanza** (PdC) se tutti i componenti del nucleo familiare hanno età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone con meno di 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

L'importo versato arriva fino a **un massimo di 6.000 euro annui**. A questi si aggiunge un ulteriore importo di 3.360 euro a rimborso dell'affitto per le famiglie che vivono in appartamento in locazione, oppure fino a un massimo di 1.800 euro per le famiglie che hanno un mutuo per la casa (vedi <https://www.redditicittadinanza.gov.it/schede/come-si-calcola>).

Il limite massimo di reddito ISEE per accedere al RdC è di **9.360 euro**, a cui bisogna aggiungere ulteriori limiti relativi al reddito, al patrimonio, ai beni di proprietà (in particolare il reddito familiare non deve superare i 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza in caso di figli minori; 7.560 per la pensione di cittadinanza).

Per quanto riguarda gli altri requisiti:

1. il beneficio è previsto per i soli cittadini italiani, cittadini dell'UE, familiari di cittadini UE, o cittadini extra UE titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo. L'INPS ha poi introdotto nel modulo di richiesta anche l'opzione "titolari di protezione internazionale".

La Corte Costituzionale ha dichiarato purtroppo legittimo il requisito del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Restano quindi **esclusi dal beneficio i titolari di permesso unico lavoro e degli altri permessi di soggiorno**

2. È previsto inoltre (sia per gli italiani che per gli stranieri) il requisito di **10 anni di residenza** in Italia; di questi gli **ultimi due** prima della presentazione della domanda devono essere continuativi.

La Circolare n. 1319 del 19.2.2020 del Ministero del Lavoro chiarisce che è sufficiente la **residenza effettiva sul territorio italiano**. Bisogna dunque verificare se vi sono documenti che attestano la regolare permanenza (es. estratto conto contributivo dell'INPS, precedenti permessi di soggiorno, documentazione medica, lavorativa, contratti di locazione) anche per gli anni per cui non si è stati iscritti all'anagrafe. Se ci sono prove della residenza effettiva bisogna rivolgersi al Comune affinché rettifichi la sua comunicazione all'INPS dando atto che il requisito di 10 anni di residenza **sussiste**.

La domanda per il RdC si può presentare online (<https://www.redditicittadinanza.gov.it/>), presso gli uffici postali o presso i CAF.

Per ricevere il sostegno economico è necessario iniziare un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che, a seconda delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede:

- la firma della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

- la firma del **Patto per il lavoro** presso il Centro per l'impiego, oppure del **Patto per l'inclusione sociale** presso i servizi sociali dei comuni. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche se il loro nucleo familiare ha firmato un Patto per l'inclusione sociale.

Una volta che la domanda è stata accettata, il RdC viene distribuito attraverso una carta di pagamento elettronica, chiamata Carta Reddito di Cittadinanza. Viene pagato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**. Trascorsi i 18 mesi può essere rinnovato, dopo una sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello dell'ultima mensilità ricevuta.

La Pensione di Cittadinanza invece non viene sospesa e **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda**.

## Attenzione:

- Se **hai vissuto regolarmente in Italia per almeno 10 anni**, anche non continuativi, prima della presentazione della domanda di RdC e hai la documentazione per provarlo (es. estratto conto contributivo dell'INPS, precedenti permessi di soggiorno, documentazione medica, lavorativa, contratti di affitto) hai diritto al RdC sulla base della residenza effettiva nel territorio italiano, anche se ti sei registrato all'anagrafe più tardi. Puoi presentare la documentazione al tuo Comune chiedendo di comunicare il corretto periodo di residenza all'INPS.
- Hai tutti gli altri requisiti per il RdC ma **non hai risieduto in Italia per almeno 10 anni**? L'ASGI ritiene che questo requisito di residenza sia illegittimo e insieme ad altre associazioni sta lavorando affinché venga modificato.

Per il momento, **se vuoi presentare domanda per il RdC senza i 10 anni di residenza** hai comunque diritto di farlo. Attenzione però a non dichiarare il falso sul modulo di richiesta on line! Puoi inviare una raccomandata o una pec all'INPS della tua città/provincia, specificando gli anni di residenza effettivi (meglio avere almeno gli ultimi due continuativi). Segui poi sul nostro sito gli sviluppi della questione.

Se invece hai presentato domanda e il **RdC ti è stato negato o revocato per mancanza del requisito di residenza di 10 anni**, puoi rivolgerti a un patronato, a un sindacato o a un'associazione del tuo territorio che si occupa delle persone migranti (come ad esempio l'ASGI) per ricevere maggiori informazioni sui tuoi diritti e valutare la possibilità di un'azione legale.

ISEE	Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve per valutare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. <a href="https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx">https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx</a> .
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
IRPEF	Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

